

# COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1563

Ordinanza n. 18 del 4 Aprile 2017

Sig. FRAU DAVIDE ANTIOCO  
Viale Kennedy,  
08031 ARITZO

ATS SARDEGNA *SEW. SANITA' ANIM.*  
ASSL NUORO *QPEC. A. LNUORO. 17*

Carabinieri di BELVÌ

C. F. V. A. Stazione ARITZO

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato igiene e sanità *SAN. D. PSANI*  
Servizio della prevenzione *MC. 24*  
09123 Cagliari

Unità di Progetto PSA CAGLIARI  
*U.D.P. ENNA DE SA PIRA PSA Q PEC*

Ufficio tecnico SEDE

Ufficio Polizia Locale SEDE

Albo Pretorio SEDE

**OGGETTO: SEQUESTRO CAUTELATIVO ALLEVAMENTO COD. AZIENDALE N. IT001NU024 E  
ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DI N. 5 SUINI PER PSA**

### IL SINDACO

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna ASSSL di Nuoro, del 03/04/2017 Prot. n. 121922, acquisita agli atti al Prot. N. 1555 del 03/04/2017 con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in località "SA ENNA DE SA PIRA / OGIASTEDU" agro del Comune di ARITZO con codice aziendale IT001NU024 di proprietà del Sig. FRAU DAVIDE ANTIOCO sono stati riscontrati 4 capi di suini su 5 sieropositivi per PSA;

**VISTA** la richiesta del Servizio Veterinario di Sanità animale della ATS Sardegna ASSSL Nuoro, del 03/04/2017 Prot. N. 121940, acquisita al prot. dell'ente al N. 1553 di pari data, di adozione di Ordinanza abbattimento e distruzione di N. 5 suini, in quanto risulta che presso l'allevamento della specie suina appartenente a FRAU DAVIDE ANTIOCO, nato a Sorgono il 17/11/1980 e residente in Aritzo in Via Kennedy, Codice aziendale n°IT001NU0024, sito in località "Sa Enna de sa Pira / Ogiastedu" di questo comune sono stati riscontrati 4 capi su 5 sieropositivi per PSA;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;  
 VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;  
 VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298; VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
 VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;  
 VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;  
 VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
 VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;  
 VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;  
 VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.  
**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

**CONSIDERATO** che i detti capi sono stati identificati come segue:

CATEGORIA	N.	CATEGORIA	N
SCROFE		LATTONZOLI	
VERRI	1	INGRASSO	
SCROFETTE	4		
TOTALI	5		

#### ORDINA


- a) Il censimento , a cura del veterinario ufficiale, di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già ammalati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- b) tutti i suini dell'azienda devono essere trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) il divieto di movimentazione animale in entrata ed in uscita dall'azienda;
- d) il divieto di trasporto delle carcasse dei suini al di fuori dell'azienda;
- e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e di prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana;
- f) il divieto del movimento di persone estranee in provenienza o a destinazione dell'azienda;
- g) il divieto di ingresso di veicoli nell'azienda, salvo per immediate ed inderogabili necessità funzionali dell'azienda stessa;
- g) il divieto di ingresso di veicoli nell'azienda, salvo per immediate ed inderogabili necessità funzionali dell'azienda stessa;
- h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda devono essere posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca dall'azienda deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana; inoltre tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;
- i) deve essere effettuata una indagine epidemiologica dal veterinario ufficiale.

Il proprietario, i Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

## ORDINA

1. I capi suini sopra indicati dell'azienda, sita in località SA ENNA DE SA PIRA / OGIASTEDU del Comune di ARITZO di proprietà del Sig. FRAU DAVIDE ANTIOCO devono essere abbattuti sul posto sotto controllo del Veterinario Ufficiale, nel più breve tempo possibile ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione dell'agente patogeno;
2. Gli animali abbattuti devono essere distrutti sotto controllo del Veterinario Ufficiale in modo tale da impedire la diffusione dell'agente patogeno e da garantirne la distruzione;
3. Il Veterinario Ufficiale deve preventivamente effettuare l'individuazione per specie e categoria (comprensiva di peso vivo e/o età) degli animali da abbattere eventualmente alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori e distruggere;
4. l'eventuale distruzione di materiali e/o prodotti potenzialmente contaminati e non disinfettabili;
5. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
6. Dopo l'eliminazione degli animali i ricoveri, i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale potenzialmente contaminato devono essere puliti, lavati e sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione nei tempi e nei modi stabiliti dal Veterinario Ufficiale;

Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Gualtiero Mameli